



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
XV CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| dott.ssa Amina Simonetti | Presidente |
| dott.ssa Daniela Marconi | Giudice a latere |
| dott.ssa Alima Zana | Giudice estensore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **42095/2020** promossa da:

████████████████████, con l'avv. ████████████████████,

ATTORE

contro

████████████████████, con l'Avv. ████████████████████,

Nonché contro

ERRESSE S.R.L., già Erresse Srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico, ████████████████████, con l'Avv. Arturo Vassallo

CONVENUTI

OGGETTO: domanda di condanna alla restituzione di somme versate a titolo di corrispettivo per il trasferimento di quote di partecipazioni di s.r.l., delegazione di pagamento; domanda trasversale di manleva

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2022. Si dà conto delle rispettive richieste che si intendono qui integralmente richiamate.

CONCLUSIONI PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

- *Accertare e dichiarare il diritto dell'attore a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti.*
- *Condannare, per l'effetto, le parti convenute, anche in solido tra loro, alla restituzione, in favore di Zheng Guoyou, della complessiva somma di € 25.000,00, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dal dì della domanda sino al saldo effettivo.*

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA

- [REDACTED]

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:

nel merito, in via principale:

- *previo accertamento della infondatezza in fatto ed in diritto della domanda giudiziale del [REDACTED] [REDACTED] per tutte le ragioni esposte, rigettare ogni domanda nei confronti della Sig.ra Raff. H. S. [REDACTED]*

nel merito, in via subordinata:

- *nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della domanda del [REDACTED] g di restituzione dell'importo di EURO 25.000,00.=., ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, dichiarare che il solo soggetto obbligato a detta restituzione è la convenuta 'Erresse s.r.l.s.', in persona del legale rappresentante pro tempore e, quindi, rigettare ogni domanda del Sig. G. Zheng nei confronti della [REDACTED]*

Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre documenti.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

- *Erresse S.r.l.*

Chiede che l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano voglia accogliere le seguenti conclusioni:

In via preliminare e nel merito: rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata per carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva in capo alla Erresse s.r.l.s.

nel merito: rigettare la domanda perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata; in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accogliesse, anche parzialmente, le domande e/o eccezioni di controparte, dichiarare, quale unico soggetto effettivo debitore del sig. Zheng, la sig.ra Stucchi Raffaella, anche in ragione di quanto esposto al capo "C" della presente;

ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accogliesse, anche parzialmente, le domande e/o eccezioni di controparte, viste le dichiarazioni di garanzia e/o manleva rilasciate dalla si [REDACTED] e meglio indicate al capo "D" della presente, accertata la responsabilità della [REDACTED] per le causali di cui in premessa e/o per aver omesso di tenere regolarmente i libri contabili della Erresse s.r.l.s. e/o per aver comunque esposto quest'ultima alla sopravvenienza passiva e/o per tutte le causali di cui in premessa, condannare la [REDACTED] a manlevare e tenere indenne l'odierna comparente per tutto quanto la stessa fosse tenuta a risarcire e rimborsare in favore dell'attore.

Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da attribuirsi allo scrivente procuratore che, all'uopo, si dichiara antistatario, con condanna di controparte al risarcimento dei danni, nella somma che l'Ill.mo Giudicante vorrà ritenere adeguata in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere abusato del proprio diritto di azione spiegando, in maniera del tutto temeraria, una domanda manifestamente infondata.

1. Le vicende processuali

██████████, ex dipendente di ERRESSE s.r.l. con contratto a tempo indeterminato dal 15.07.2015 fino al licenziamento avvenuto il 31.12.2018 - in data 18.11.2020 ha convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 2437 c.c. e 2473 c.2 c.c., ██████████ - ex socio unico ed ex amministratore unico- nonché la stessa società ai fini dell'accertamento del diritto e la condanna alla restituzione della somma pari ad € 25.000,00 versata a favore di Erresse a seguito di delega di ██████████.

In particolare, l'attore ha premesso di avere concluso con ██████████ un contratto di acquisto del 25% delle partecipazioni sociali di Erresse, e di avere versato il corrispettivo, pari ad euro 25.000,00, su richiesta della cedente a favore della società, che necessitava di un finanziamento. Raffaella Stucchi si era tuttavia resa inadempiente all'obbligo di trasferimento delle quote, cedendo il 100% delle partecipazioni sociali in data 15.02.2019 a soggetti terzi.

Ha dunque invocato condanna dei convenuti alla restituzione della somma versata.

Erresse - costituitasi in data 5.3.2021- ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo ricevuto l'importo litigioso dall'attore previa delega di pagamento da parte di ██████████, tenuta al versamento a favore della società nella sua veste di socio.

Raffaella Stucchi - costituita in data 10.05.2021 - ha negato di essere obbligata alla restituzione, non avendo ricevuto la somma litigiosa, corrisposta invece alla società. Inoltre, ha eccepito che tale importo era stato versato solo a titolo di caparra confirmatoria rispetto alla maggior somma pattuita per la cessione delle partecipazioni, pari ad € 50.000,00; l'attore si era reso inadempiente al pagamento del saldo, con conseguente diritto della promittente venditrice a trattenere la caparra. Ha inoltre svolto domanda di manleva trasversale nei confronti della società.

Assegnati alle parti i termini richiesti, ex art. 183, co. 6 c.p.c., il giudice istruttore - ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dare ingresso all'attività istruttoria - ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 25.2.2022, ove ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionale e delle eventuali repliche.

2. Il pagamento da parte attrice

██████████ ha allegato e provato il versamento sul conto corrente di Erresse della somma di € 25.000,00. In data 06.10.2017 ha infatti eseguito il bonifico di tale importo recante la causale "*acquisto quote società*", con beneficiario Erresse sul relativo conto corrente (doc. 4 e doc. 5).

La circostanza è peraltro pacifica in quanto ammessa da entrambi i convenuti.

Risultano inoltre per *tabulas*:

- sia la causa del contratto, ossia la cessione di quote sociali (cfr. causale del versamento ed interlocuzioni WhatsApp intercorse tra l'attore e ██████████ ove quest'ultima invita il promissario acquirente ad indicare tale locuzione nella causale del versamento, cfr. doc .3 di parte attrice);

- sia la natura del versamento, non indicato quale acconto o quale caparra confirmatoria, e-dunque- da intendersi, alla luce della locuzione prescelta, quale corrispettivo della cessione.

Del resto, che tale fosse il prezzo complessivo dell'affare si deduce indirettamente dal corrispettivo della cessione dell'intero pacchetto, pari ad € 116.521,00, compiuto dalla convenuta in data 1.3. 2019 a favore di terzi, del tutto compatibile con la cessione, nel 2017, del 25% delle quote per € 25.000,00 (cfr. doc. 7 di parte attrice).

3. Le eccezioni sollevate da [REDACTED] i

La convenuta ha eccepito l'inadempimento di [REDACTED] g all'obbligo di concludere il contratto definitivo di cessione, sostenendo la natura di caparra confirmatoria del versamento litigioso, in quanto-a suo dire- mera frazione del maggiore prezzo pattuito.

Ritiene il Collegio che tali censure siano infondate considerato che:

- manca ogni riscontro circa l'accordo rispetto ad un maggiore corrispettivo pari- secondo la promittente venditrice - ad € 50.000,00 e -comunque- della comune volontà delle parti di qualificare tale somma quale caparra confirmatoria;
- i riscontri documentali – in parte provenienti dalla stessa promittente venditrice e non disconosciuti- sono univoci nel senso opposto e (cfr. docc.3, 4 e 5 di parte attrice).

Sul punto rammenta il Tribunale che le prove orali offerte dalla difesa [REDACTED] correttamente non sono state ammesse dal giudice istruttore ex art. 2721 c.c., trattandosi di un patto contrario al contenuto dei documenti versati agli atti.

Attesa la mancata prova di uno specifico accordo conforme alla tesi della convenuta, come rammentato dagli indirizzi di legittimità- il versamento al più va considerato quale acconto e non caparra confirmatoria, la quale necessita di specifica indicazione in tal senso (cfr. Cass. 1449/76), qui del tutto assente.

4. L'inadempimento definitivo di Raffaella Stucchi

Risulta *per tabulas* l'inadempimento definitivo della convenuta all'accordo di cessione perfezionato nel mese settembre 2017, la quale, invece di trasferire il 25% delle quote sociali di Erresse a favore dell'attore, ha ceduto il 100% delle proprie partecipazioni a soggetti terzi in data 15.2.2019 (precisamente il 98% è stato ceduto a favore di [REDACTED] ed il restante 2% a favore di [REDACTED] (cfr. docc. 6 e 7 di parte attrice).

[REDACTED] si è dunque resa definitivamente inadempiente al proprio obbligo di trasferimento, con conseguente obbligo restitutorio delle somme versate dal promissario acquirente.

5. La delegazione di pagamento e la legittimazione passiva di [REDACTED]

Ciò premesso sull'obbligo restitutorio e passando alla verifica del soggetto in concreto obbligato a tale adempimento, il Collegio ritiene che nel caso si sia verificata una delegazione di pagamento doppiamente titolate.

Come noto, in virtù dello strumento, un soggetto (delegante) può delegare un proprio debitore (delegato) -in virtù del c.d. rapporto di provvista- ad eseguire il pagamento di un proprio debito nei confronti del creditore (delegatario) -nell'ambito del c.d. rapporto di valuta.

Nel caso in esame:

- [redacted] (in qualità di delegante) ha delegato [redacted] (in qualità di delegato) - debitore della prima in forza del contratto di cessione delle quote sociali- ad estinguere il debito che la stessa delegante aveva nei confronti di Erresse (delegatorio), in ragione dell'obbligo assunto- a cura del socio unico- di eseguire un apporto finanziario alla società, a causa della una tensione patrimoniale e finanziaria in cui quest'ultima versava;
- l'attore ha adempiuto quale terzo ex art. 1180 c.c. all'obbligazione del socio verso Erresse.

Sono invero riscontrati e pacifici sia il rapporto di provvista, sia il rapporto di valuta sia l'ordine impartito da [redacted] all'attore di procedere al versamento a favore di Erresse.

È tuttavia qui venuto meno il titolo negoziale che sorreggeva il rapporto di provvista tra delegante e delegato, giacché l'inadempimento definitivo della prima all'adempimento della propria obbligazione -con il conseguente obbligo restitutorio- ha privato di causa la *datio* oggetto di lite limitatamente ai rapporti tra l'attore e [redacted].

Il versamento eseguito dall'attore -in qualità di delegato- va ritenuto dunque -limitatamente a tale rapporto- un indebito oggettivo: in tale caso il *solvens*- sul cui patrimonio vengono a ricadere le conseguenze del pagamento senza titolo- è legittimato ad agire nei confronti del solo delegante.

Invero il delegato -pagando al delegatario- ha estinto contestualmente il suo debito nei confronti del delegante ed è dunque nei confronti di quest'ultimo che deve indirizzare la propria pretesa allorché -come nel caso in esame- ha provveduto al pagamento a favore del delegatario "*nell'erronea convinzione della sussistenza di un valido rapporto di provvista, successivamente caducato*" (cfr. Cass. 9470/2004).

Va invece esclusa la legittimazione passiva del soggetto delegatario, qui Erresse, così come nel resto confermato dagli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità.

Infatti, il rapporto di valuta (l'apporto finanziario del socio alla società) cui si è obbligato al pagamento [redacted] e la cui prestazione è stata eseguita dall'attore non è venuta meno.

Dunque, come già precisato di recente da questo Ufficio in un caso analogo, ove "*il delegatario abbia diritto a ricevere la prestazione in virtù di un autonomo rapporto causale ed il delegato si limiti ad allegare il vizio del rapporto intercorso tra delegante e delegato, nulla può essere richiesto al delegatario, che ha ricevuto quello che era a lui dovuto*" (cfr. Tribunale di Milano, 3.2.2022).

Legittimata passiva all'azione di ripetizione è dunque solo [redacted].

6.1. la domanda di manleva di nei confronti della società

[redacted] ha svolto domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei confronti della Erresse.

A domanda è infondata.

Invero, [REDACTED]

- da un lato non ha allegato né dimostrato la sussistenza di alcun patto accessorio alla delegazione di pagamento o di alcun impegno unilaterale di Erresse a tener indenne la prima nell'ipotesi di azione restitutoria, vittoriosa, svolta dall'attore nei confronti del delegante;
- d'altro lato, non ha provato che sia venuto meno il rapporto di valuta, ossia il rapporto di debito che la legava ad Erresse ed in virtù del quale ha finanziato la società, mediante il pagamento del terzo (qui l'attore). In proposito, va richiamato l'atto di cessione delle quote sociali -a favore di terzi- perfezionato in data 15.2.2019, ov [REDACTED] nella veste di cedente, solleva Erresse da ogni responsabilità in ordine a pendenze e/o sopravvenienze passive non contabilizzate (cfr. doc. 7 e relativa procura speciale allegata) ivi compreso, dunque, il finanziamento di € 25.000,00, non indicato a bilancio. Quest'ultima circostanza è del resto pacifica.

Rigettata la domanda di manleva, resta dunque assorbita la domanda svolta in via subordinata da Erresse, di manleva nei confronti di [REDACTED].

7. Il comando giudiziale

Accertato l'obbligo restitutorio a carico di [REDACTED], la stessa va condannata alla restituzione della somma di € 25.000,00 oltre interessi legali dal 22.5.2019 data della prima diffida, al saldo.

Va rigettata altresì per le ragioni indicate in narrativa la domanda riconvenzionale trasversale svolta da [REDACTED].

In virtù del principio della soccombenza, [REDACTED] va condannata alle spese di lite - avendovi dato causa - sia a favore dell'attore vittorioso sia nei confronti di Erresse, tenuto conto che nei confronti di quest'ultimo la prima è soccombente rispetto alla domanda di manleva.

Le spese sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 del relativo scaglione di riferimento, delle difese in concreto svolte e della rapida scansione della lite, non essendo stato dato ingresso all'istruzione probatoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande svolte [REDACTED] nei confronti di Erresse srl, già Erresse Srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico, Conte Vincenzo nonché contro [REDACTED], con atto di citazione notificato in data 18.11.2020, ogni ulteriore domanda ed eccezione diversamente rigettata e disattesa, così provvede:

1. condanna [REDACTED] alla restituzione nei confronti di [REDACTED] dell'importo di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla data del 22.5.2019 al saldo.
2. condanna [REDACTED] al pagamento delle spese lite;
 - a favore di [REDACTED], che liquida complessivamente in € 3.674 di cui 3.200,00 per compensi e 474,00 per contributo unificato, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA.

- a favore di ERRESSE S.r.l., che liquida complessivamente in € 3.200,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA

Così deciso in Milano, il 12.05.2022

Il Presidente

Dott.ssa Amina Simonetti

Il giudice estensore

Dott.ssa Alima Zana